

Prot. 2778 del 23 luglio 2019

CAPITOLATO SPECIALE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE MEDIANTE CREAZIONE DI UNA RDO SUL PORTALE DI ACQUISTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) CON PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 36, CO 2, LETT. B) E 6, DEL DLGS 18.4.2016 N. 50 E S.M.I., RELATIVO ALLA FORNITURA A LOCAZIONE (CON FACOLTA' DI FORMULA RENT TO BUY), INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI N.20 PARCOMETRI ELETTRONICI PER IL PAGAMENTO DEL TEMPO DI STAZIONAMENTO DEI VEICOLI NELLE ZONE DI SOSTA REGOLAMENTATA IVI COMPRESO SOFTWARE DI CONTROLLO E MONITORAGGIO DEI PARCOMETRI

Articolo 1

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto:

- installazione, manutenzione e fornitura in locazione di apparecchi tutti nuovi o tutti ricondizionati (misuratori della durata della sosta), così come disciplinata dal Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) e dal Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R 16 dicembre 1992 n. 495) e della vigente regolamentazione comunale consistenti in:

- a) n.20 (venti) parcometri nuovi o ricondizionati per la sosta veicolare lungo le strade della Città di Trani;
- b) software di controllo e monitoraggio dei parcometri.

Gli apparecchi misuratori della sosta forniti (parcometri) dovranno essere in grado di gestire le tariffe di sosta vigenti nel Comune di Trani, così come stabilite con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 23/02/2019

Articolo 2

OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La ditta aggiudicataria dovrà, con oneri a proprio carico, nel rispetto di quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, nonché di quanto previsto dal presente capitolato d'oneri:

1. Fornire in locazione parcometri, nuovi o ricondizionati, nella quantità di 20 (venti);
2. Installare e posizionare i detti parcometri completi di piastra di ancoraggio;
3. Provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei parcometri.
4. Dotare i parcometri di software per il controllo e monitoraggio che dovrà integrarsi e dialogare con la piattaforma in uso ad Amet denominata "Parking Collector";

Articolo 3.

CARATTERISTICHE DEI PARCOMETRI.

I parcometri dovranno avere le seguenti caratteristiche generali minime:

- Dovranno essere tutti nuovi o tutti ricondizionati, a scelta dell'offerente, purchè perfettamente funzionanti ed efficienti, nonché già attivi ed operanti sul territorio nazionale;
- Omologazione del Ministero LL.PP. e rispondere a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. n.285 del 30/04/1992 e dal Regolamento di Attuazione (DPR 495 del 16/12/1992), oltre a successive modificazioni ed integrazioni;
- Contrassegnati dal marchio "CE";
- Rispondenza alle normative CEI 114-1 del 3/96 e s.m.i.;
- Conformità rispetto a quanto previsto dal DLGS 476/92 in recepimento delle direttive 92131/CE e 89/33E/CE e s.m.i.;
- Rispondenza alla norma UNI EN 12414;
- Essere energeticamente autosufficienti (es. alimentati ad energia solare);
- Pannello di istruzioni per l'uso e cappello con indicazione segnaletica "P";
- Possedere struttura interna in acciaio inossidabile;
- Essere rispondenti alle normative vigenti per essere lasciati esposti alle intemperie ed a disposizione del pubblico;
- Essere in possesso delle certificazioni relative alla resistenza alle temperature esterne (da -20 C a +50 C) ed agli agenti atmosferici;
- Chiusura con chiavi di sicurezza separate per il vano tecnico ed il vano monete che deve essere blindato con pareti in acciaio con adeguato spessore tale da impedire effrazioni e/o furti, in conformità alla normativa vigente in materia;
- Piastra di ancoraggio da inserire nel basamento a realizzarsi a cura della ditta aggiudicataria;
- Display a cristalli liquidi, alfanumerico, illuminato automaticamente di notte, con indicazioni guida per l'utente, con opzione multilingue (almeno 4: italiano, inglese, tedesco, francese);
- In caso di guasto dell'apparecchiatura, dovrà automaticamente comparire in modo evidente la scritta "fuori servizio" sul display;
- Possedere selettore di monete (con dispositivo anti-intrusione) con possibilità di pagamento solo in euro (accettazione di monte da 0,10 a 2,00 euro), nonché possibilità di pagare tramite bancomat/carte di credito e/o altri sistemi di pagamento elettronici;
- Essere dotati di stampante termica, dotata di taglierina auto affilante incorporata;

- Il biglietto dovrà essere perfettamente leggibile anche a distanza e dovrà consentire agli utenti di avere tutte le informazioni necessarie senza alcuna possibilità di equivoco;

Articolo 4.

CARATTERISTICHE DEL TITOLO DELLA SOSTA (BIGLIETTO)

Ogni biglietto deve riportare almeno i seguenti dati:

- Numero progressivo;
- Ora e data di emissione;
- Ora e data di scadenza della sosta;
- Targa del veicolo;
- Importo pagato;
- Indicazione all'utenza sul corretto utilizzo del biglietto per dimostrare il pagamento al personale addetto al controllo;
- Codice identificativo ed intestazione della società AMET SPA;
- Predisposizione per la stampa sul biglietto e/o sul retro del medesimo di messaggi e/o informazioni aggiuntive (sponsorizzazioni, pubblicità, eventi, comunicazioni all'utenza);

Articolo 5

CARATTERISTICHE DEL SOFTWARE DI CONTROLLO E MONITORAGGIO DEI PARCOMETRI

Il software di controllo e monitoraggio dovrà:

- essere in lingua italiana;
- consentire l'accesso mediante ID e Password tramite https;
- Impostare un amministratore di sistema;
- Consentire la visualizzazione dei dati di incasso;
- Consentire lo stato di funzionamento dei parcometri;
- Consentire di ottenere report e/o grafici sui dati rilevati dai parcometri (es. biglietti emessi per giorno, per settimana, durata media della sosta, incassi giornalieri/mensili, ecc. ecc.);
- Integrazione con applicativo in uso ad Amet denominato "Parking Collector".

Articolo 6

DURATA E VALORE DEL SERVIZIO

La durata della presente fornitura a noleggio è di mesi 11 e, comunque, non oltre il 30.6.2020, salvo proroga o rinnovo, nel rispetto delle disposizioni di legge.

È escluso in ogni caso il rinnovo tacito.

È facoltà dell'Amet spa al termine del periodo di durata della locazione di cui sopra, procedere ad un ulteriore periodo di sei mesi secondo le vigenti normative.

L'Amet si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di valutare l'acquisto dei suddetti parcometri (nei modi e nelle forme di cui al successivo articolo 7) per cui a tal fine l'aggiudicatario dovrà indicare

in sede di offerta il prezzo unitario dei parcometri nel caso di ipotetico esercizio della facoltà di acquisto a scadenza del periodo di durata locazione e della eventuale proroga.

L'importo dell'appalto è stabilito in € 6.363.64 mensili IVA esclusa, per un importo totale per l'intero periodo di € 70.000,00 IVA esclusa, su cui applicare il ribasso da parte della ditta partecipante.

Il prezzo unitario si intende comprensivo, oltre che del posizionamento ed installazione nelle aree di sosta a pagamento di parcometri, predisposti per il pagamento in monete ed anche con carte bancarie e/o sistemi elettronici:

- della manutenzione ordinaria e straordinaria;
- di tutti i lavori, compreso basamento e materiali (piastre di ancoraggio), prestazioni e/o servizi connessi e necessari al corretto funzionamento dei parcometri (attività di pulizia, manutenzione programmata delle apparecchiature, fornitura di pezzi di ricambio, materiali di consumo, quali carta termica, pile e/o batterie e quant'altro necessario al corretto funzionamento);

Articolo 7

OPZIONE DI ACQUISTO (RENT TO BUY)

L'Amet si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di esercitare il diritto di acquisto dei suddetti parcometri con le seguenti forme e modalità:

SOLUZIONE A: Fornitura dei parcometri nuovi di fabbrica offerti in locazione ed installati:

In tal caso la ditta offerente dovrà indicare, in sede di offerta, il prezzo del singolo parcometro che potrà essere acquistato da AMET, a sua insindacabile scelta, detraendo dal predetto prezzo offerto una somma pari al 70% dei canoni corrisposti da AMET in conto locazione (per singolo parcometro) dal principio e fino al termine del periodo di durata della locazione, ivi compreso l'eventuale periodo di proroga.

SOLUZIONE B: Fornitura dei parcometri ricondizionati offerti in locazione ed installati:

In tal caso la ditta offerente dovrà indicare, in sede di offerta, il prezzo del singolo parcometro che potrà essere acquistato da AMET, a sua insindacabile scelta, detraendo dal predetto prezzo offerto una somma pari al 50% dei canoni corrisposti da AMET in conto locazione (per singolo parcometro) dal principio e fino al termine del periodo di durata della locazione, ivi compreso l'eventuale periodo di proroga.

Esempio fornitura parcometro nuovo:

Valore offerto 100

Canone unitario mensile 3,60

Canone complessivo per parcometri = $3,60 \times 11 = 39,6$

Somma da detrarre in caso di acquisto parcometro nuovo 70% di 39,6 = 27,72

Prezzo di riscatto $100 - 27,72 = 72,28$

In caso di fornitura di parcometro ricondizionato va solo sostituita la percentuale della somma da detrarre.

Articolo 8

TERMINI PER CONSEGNA E ATTIVAZIONE PARCOMETRI.

La ditta aggiudicataria deve garantire la fornitura ed installazione dei parcometri configurati e resi operativi entro e non oltre il termine dichiarato in sede di gara, ovvero entro massimi giorni 20 di calendario dalla data di comunicazione di aggiudicazione.

Si consideri che Amet è già in possesso delle prescritte autorizzazioni alle installazioni rilasciate da parte del Comune di Trani.

Tutto quanto necessario al corretto funzionamento dei parcometri comprese le opere murarie, scavi ed i collegamenti, sono a carico e cura della ditta aggiudicataria.

Articolo 9

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento dei canoni dovuti, come sopra specificato, avverrà con cadenza mensile.

L'importo dovuto sarà quello offerto in sede di gara, determinato a seguito delle risultanze delle operazioni di aggiudicazione.

Il pagamento da parte del committente deve avvenire, con le modalità fornite dall'aggiudicatario, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione delle fatture, salvo contestazioni scritte per eventuali irregolarità.

La locazione è finanziata con i mezzi propri della società AMET.

I pagamenti saranno effettuati dietro presentazione di regolari fatture da emettersi a seguito di corretta fornitura.

Qualsiasi irregolarità o difformità riscontrate nella qualità e/o quantità delle forniture, nella posa e messa in esercizio, nel regolare funzionamento dei parcometri, nella mancata consegna alla società AMET di tutta o parte della documentazione e delle certificazioni previste per legge o per Capitolato, interromperà i termini sopra indicati previa comunicazione all'aggiudicatario.

L'amministrazione effettuerà il pagamento previa acquisizione d'ufficio del DURC ai sensi dell'art. 16 comma 10 della Legge 28.01.2009 n. 2.

La Società Amet S.p.a è soggetta a regime split payment ex art. 17-ter D.p.r 633/72.

Le fatture dovranno essere intestate a: AMET SPA, Piazza Plebiscito n. 20 - p. iva 04938250729
Codice Univoco di fatturazione elettronica: M5UXCR1

In caso di pagamento a mezzo bonifico su conto corrente bancario, sulle fatture dovrà essere riportato il codice IBAN (International Bank Account Number), al posto delle tradizionali coordinate bancarie (ABI, CAB, numero di conto corrente).

L'aggiudicatario garantisce il rispetto dell'art. 3 della Legge 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari e in particolare si obbliga a comunicare all'AMET, prima della stipula del contratto, un c/c bancario o postale sul quale riceverà i pagamenti da parte della società.

La ditta aggiudicataria si impegna senza riserva alcuna ad accettare che il canone dovuto per la fornitura è onnicomprensivo.

Articolo 10

ASSICURAZIONE

La ditta aggiudicataria dovrà stipulare idonea polizza di assicurazione contro i rischi R.C.T. ai sensi della normativa vigente

Articolo 11

SCASSETTAMENTO

Le operazioni di scassetamento saranno effettuate esclusivamente a cura di Amet e/o da ditta da quest'ultima all'uopo incaricata.

Articolo 12

IMPEGNI SOSTANZIALI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA - MODALITÀ DI ESECUZIONE

Sono a carico della ditta aggiudicataria:

- l'acquisto e l'installazione di tutti gli apparecchi oggetto della fornitura, la parametrizzazione con impostazione delle tariffe, l'installazione dei programmi informatici ivi compreso il collegamento degli apparati per la trasmissione dei dati, l'integrazione con la piattaforma "Parking Collector", fornitura manuale di utilizzo e funzionamento parcometro, corso di formazione del personale addetto al servizio mobilità di AMET, compreso il collaudo finale dell'impianto;

- la manutenzione ordinaria e straordinaria, per tutto il periodo di durata della locazione e dell'eventuale periodo di proroga, di tutte le apparecchiature ed impianti forniti ed installati, con tempestiva assistenza agli impianti, con la frequenza necessaria e comunque tale da ripristinarne la funzionalità entro e non oltre 6 ore compresi i festivi dalla segnalazione inoltrata via e-mail, fax, pec o altra convenuta modalità di comunicazione, dai competenti uffici. La manutenzione ordinaria e straordinaria è comprensiva di tutti i materiali di consumo necessari (compresi i rotoli di carta personalizzata) e di tutte le parti di ricambio e comunque di quant'altro utile a garantire il corretto funzionamento degli apparecchi e strumenti forniti, al fine di non interrompere la continuità del servizio. La ditta aggiudicataria deve altresì provvedere a propria cura e spese, all'immediata sostituzione delle apparecchiature e/o delle strumentazioni danneggiate, e/o oggetto di furto ad opera di terzi e/o rese per qualsiasi ragione mal funzionanti o inservibili, entro e non oltre le 24 ore successive all'avvenuta segnalazione, inoltrata via e-mail, fax o pec o altra modalità di comunicazione convenuta, nonché provvedere allo smaltimento dei rifiuti prodotti secondo le vigenti normative ambientali. La ditta aggiudicataria dovrà comunque assicurare almeno ogni 15 (quindici) giorni, regolari interventi di controllo, funzionalità e pulizia dei parcometri installati. Il risultato di tali controlli periodici, dovrà essere rendicontato all'Amet mediante apposito report concordato con i responsabili di settore. In caso di omissione documentata e ripetuta degli interventi di controllo quindicinale, l'Amet potrà avviare la procedura di risoluzione anticipata del contratto. La ditta aggiudicataria dovrà provvedere a sua cura e spese a ripristinare la situazione dei luoghi del termine del periodo di durata della locazione compreso l'eventuale periodo di proroga.

- la responsabilità dei furti, incendi e atti vandalici per l'intero periodo contrattuale delle apparecchiature installate, eventuali danni causati da terzi alle apparecchiature di rilevamento

dovranno essere risarciti dai responsabili o in sostituzione dalle compagnie assicurative direttamente alla Ditta aggiudicataria, fermo restando l'obbligo di procedere alla sostituzione e/o riparazione come sopra detto;

La ditta aggiudicataria rimarrà esclusiva proprietaria dei parcometri installati, ed al termine della locazione di cui al presente capitolato dovrà rimuoverli e ritirare senza formalità di sorta; gli stessi saranno ubicati sul territorio secondo le dettagliate indicazioni che al riguardo fornirà il Responsabile della società AMET.

Inoltre, l'appaltatore dovrà rispettare le seguenti condizioni particolari:

- di aver ritenuto le idonee condizioni tali da consentire l'offerta;
- rinunciare a qualsiasi pretesa economica derivante da circostanze prevedibili in fase di formulazione dell'offerta;
- assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n° 136 e successive modifiche nonché essere informati, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n° 196/2003 e successive modifiche che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- essere edotti che l'Amet si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, se vantaggiosa per la stazione appaltante o di non procedere ad alcuna aggiudicazione, dandone comunicazione ai concorrenti senza che essi possano vantare in merito alcuna pretesa;
- essere edotti che non dovranno sussistere a carico dei soggetti con potere negoziale procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della L. n. 1423/1956 o di alcuna delle cause ostative previste dall'art.10 della L. n. 575/1965 e successive modifiche;
- accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente capitolato tecnico, ivi compresa la indicata opzione di acquisto da parte di Amet di cui all'art. 6 del presente capitolato;
- accettare, senza condizione o riserva alcuna che la stazione appaltante ha la facoltà di differire, sospendere, annullare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese a qualsiasi titolo, causa e/o ragione.
- fornire un recapito fax o email o posta elettronica certificata al quale saranno inviate tutte le comunicazioni relative alla procedura di cui trattasi;
- accettare, senza riserva alcuna, la facoltà insindacabile dell'Amet di non aggiudicare l'appalto per sopraggiunte ragioni di pubblico interesse o altra ragione legittima senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese a qualsiasi titolo, causa e/o ragione;
- accettare senza riserva alcuna che, in caso di rimozione delle opere eseguite, ovvero della disattivazione degli impianti installati a seguito di intervento dell'Autorità competente per violazioni alle norme del settore, sarà completamente a carico della ditta esecutrice ogni intervento necessario alla conformazione dell'opera alle disposizioni normative;

Articolo 13

DANNI

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le misure, comprese le opere provvisorie e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose

nell'esecuzione della fornitura. Pertanto l'impresa assume la diretta responsabilità, a qualsiasi titolo, per danni a persone e alle cose, per quanto riguarda i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione della prestazione e delle attività connesse previste dal presente capitolato e da quanto altro previsto in sede di offerta, sollevando l'Amet da ogni responsabilità.

Articolo 14

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto potrà essere risolto dalla Stazione Appaltante ai sensi e per gli effetti dell'art.108 del Codice dei Contratti n.50/2016.

Il presente contratto è risolto per inadempimento qualora si ravvisi il caso di ripetute inadempienze o che vengano a mancare i requisiti tecnici richiesti dal presente contratto, pur a seguito delle sanzioni comminate dalla società Appaltante, verrà inviata alla ditta aggiudicataria regolare diffida con l'obbligo di adempiere entro i termini stabiliti dalla stessa, trascorsi i quali si provvederà all'immediata rescissione del contratto, all'incameramento della cauzione definitiva di cui all'art. 13 nonché all'addebito delle spese di cui l'Amet stessa dovesse farsi onere per porre rimedio alle inadempienze dell'Appaltatore.

L'irrogazione di n. 3 (tre) penalità vale come gravi irregolarità e come tale determina la risoluzione del contratto di fornitura in danno con richiesta di rimborso dei mancati introiti.

Il contratto, inoltre, può essere risolto consensualmente, per concorde volontà delle parti, con restituzione della cauzione all'impresa.

In caso di frode della ditta aggiudicataria nella formazione del contratto spetta all'Amet il potere di recedere unilateralmente dal contratto stesso.

Il contratto potrà inoltre essere altresì risolto per inadempimento della società appaltatrice ovvero in caso di ritardi o del compimento di altre irregolarità. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amet.

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della società per il fatto che ha determinato l'inadempimento.

La cauzione prestata dalla ditta aggiudicataria dichiarata decaduta verrà incamerata dall'Amet.

Nulla sarà dovuto alla ditta aggiudicataria in caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale per responsabilità contrattuale della ditta aggiudicataria, se non gli importi dovuti in ragione dei tempi di effettiva fornitura.

Articolo 15

CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali, l'aggiudicatario deve costituire, prima della stipula del contratto, cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, secondo quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 mediante fideiussione bancaria oppure fideiussione assicurativa oppure fideiussione rilasciata da intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in originale e valida per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La fideiussione

bancaria o assicurativa o dell'intermediario finanziario dovrà, a pena di esclusione, contenere tutte le clausole dell'articolo 93 del D.Lgs 50/2016 ed essere conforme agli schemi tipo contenuti nell'allegato "A" del Decreto del Ministero dello Sviluppo 19/01/2018, n. 31."

La garanzia deve contenere i seguenti elementi:

Generalità anagrafiche complete, qualifica e poteri del soggetto che impegna il fideiussore;

Estremi della garanzia con indicazione del tipo e dell'oggetto della garanzia prestata;

La garanzia deve inoltre:

- prevedere la rinuncia per il fideiussore ad avvalersi della condizione contenuta nel 2° comma dell'art. 1957 Codice Civile;
- escludere, ai sensi dell'art. 1944 Codice Civile, il beneficio per il fideiussore della preventiva escussione del debitore principale;
- prevedere, in deroga all'art. 1945 Codice Civile, l'esclusione per il fideiussore di opporre all'Amet ogni e qualsiasi eccezione che spetta al debitore principale;
- prevedere l'inopponibilità all'Amet del mancato pagamento dei supplementi di premio o dell'eventuale corrispettivo per la garanzia da parte del debitore principale;
- prevedere l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amet appaltante;
- indicare nella polizza fideiussoria, quale Foro competente in via esclusiva per ogni controversia che dovesse insorgere nei confronti dell'Amet, il Tribunale di Trani.

La garanzia deve essere presentata prima della sottoscrizione del contratto.

La garanzia deve valere fino al momento della formale liberazione del debitore principale da parte dell'Amet e sarà svincolata in conformità alle norme di legge vigenti.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amet senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Amet di proporre azioni per ottenere l'integrale ristoro dei danni subiti.

La garanzia deve essere tempestivamente reintegrata qualora nel corso del rapporto contrattuale, venga parzialmente o totalmente incamerata dall'Amet.

La medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non deve essere integrata in caso di aumento dello stesso fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Articolo 16

CONTROVERSIE

Qualsiasi questione dovesse insorgere tra Amet e ditta aggiudicataria in dipendenza del presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Trani. Resta espressamente escluso il ricorso all'arbitrato.

Articolo 17

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'impresa aggiudicataria presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati, archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi Ufficio al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

Articolo 18

TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

La ditta aggiudicataria dichiara di essere informato in ordine alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. e ii. e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti.

Articolo 19

NORME GENERALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa riferimento al Codice Civile e alle disposizioni legislative europee, nazionali e regionali vigenti in materia.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Vincenzo PIZZI

L'Amministratore Delegato

Avv. Giuseppe PAOLILLO